



TESTO UNICO ADEMPIMENTI E ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E CORRETTIVE RELATIVE AI TESTI UNICI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DELLA LEGGE 9 AGOSTO 2023, N. 111

Art. 338

Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti

(articolo 10 decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)

1. Salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre e' sospeso l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate:

- a) comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 243 e 276;
- b) comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 245;
- c) comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 244.
- d) inviti all'adempimento di cui agli articoli da 112 a 114. 2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 339 e articolo 340.

Versione in vigore dal 6 agosto 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111
------	--

Estremi	Decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141
---------	---

Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2026
---------------	--------------------------------------

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-adempimenti-e-accertamento-e-disposizioni-di/art-338-sospensione-dell-invio-di->



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

